



UNIONE EUROPEA



PROVINCIA DI SAVONA

CON IL PATROCINIO DI:



REGIONE LIGURIA



COMUNE DI ALBENGA

**AGRI
CULTURA**

Agricoltura, la Cultura della Terra

Programma Operativo ob. "Competitività regionale e occupazione"
FSE 2007-2013 ASSE III Inclusion sociale

Kilometri Zero

Partenariato: Comune di Ortovero, Comune di Stellanello, Comune di Casanova Lerrone, Comune di Villanova d'Albenga, Comune di Zuccarello, Comune di Garlenda, Comune di Vendone, Comune di Onzo, Comune di Testico, Comune di Arnasco, Comune di Alassio, Comune di Cisano sul Neva, ARCADIA Cooperativa Sociale di Solidarietà, L'Ortofrutticola di Albenga, Cooperativa Viticoltori Ingauni, Fondazione Gian Maria Oddi, Cooperativa Olivicola Arnasco, Centro Servizi Confcooperative, E.L.F.O. Ente Ligure di Formazione, AESSEFFE Agenzia Servizi Formativi S.c.p.s., CSC Consulenza

Agricoltura Sociale
DUE SETTORI... UN PERCORSO

lunedì 16 giugno 2014 ore 10.00

Coop L'Ortofrutticola Sala Conferenze M. Gallinaro - Regione Massaretti - Albenga (SV)



Intervento di

Roberto Barichello

REGIONE LIGURIA

Dip. Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura – Str. Servizi alle Imprese Agricole - Floricoltura

“ La legge regionale sull’Agricoltura Sociale tra presente e futuro ”

Il Panorama legislativo nazionale e comunitario

Disposizioni in materia di agricoltura sociale C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian



Successione delle letture parlamentari

Camera dei deputati
Prima lettura
[C. 303](#) Fiorio, [C. 760](#) Russo, [C. 903](#) Bordo, [C. 1019](#) Zaccagnini e [C. 1020](#) Schullian

27 maggio 2014 – Commissione Agricoltura - esame in sede referente.
[Stefania COVELLO](#) (PD), *relatore*.

[Testo unificato adottato come testo base.](#)

Fissato il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 29 maggio 2014, alle ore 17.

[Dossier](#)



CAMERA DEI DEPUTATI - Martedì 27 maggio 2014
Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Nuovo testo unificato C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo, C. 1019 Zaccagnini e C. 1020 Schullian).

ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE

- ART. 1. (Finalità).
- ART. 2. (Definizioni).
- ART. 3. (Riconoscimento degli operatori).
- ART. 4. (Disposizioni in materia di organizzazioni di produttori).
- ART. 5. (Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale).
- ART. 6. (Interventi di sostegno).
- ART. 7. (Istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale).

Proposta di Legge "vecchia" che non affronta temi di esclusiva competenza nazionale come:

- Coop. Sociale o cooperativa agricola ...
- Delega territoriale alla applicazione dei contratti in ambito agricolo o sociale
- Imposta di bollo virtuale !



Fase di studio ed analisi delle diverse evoluzioni della materia nei diversi paesi. Il *Social Farming* non è ufficialmente riconosciuto nell'ambito delle politiche strutturali europee (FEASR e FSE).



Legge regionale 21 novembre 2013, n. 36

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA SOCIALE.

(Bollettino Ufficiale n. 19, del 27.11.2013)

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione promuove la multifunzionalità delle attività agricole, finalizzata anche allo sviluppo di interventi e servizi a carattere sociale da realizzarsi sulla base della legislazione sociale vigente, dei relativi atti di pianificazione, di altri atti di settore e riconosce all'agricoltura sociale valenza strategica per il possibile contributo allo sviluppo socio-economico dei territori rurali.

2. La Regione, nel perseguire le finalità di cui al comma 1, favorisce lo sviluppo dei prodotti locali anche mediante l'ampliamento e il consolidamento della gamma delle opportunità di occupazione e di reddito.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per agricoltura sociale l'attività organizzata di produzione di beni e servizi agricoli che, in raccordo con il sistema territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari e delle istituzioni preposte, integra in modo sostanziale, continuativo e qualificante:

- 1) l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- 2) l'attività socio-educativa e di socializzazione a favore di soggetti con fragilità sociale;
- 3) il sostegno e il reinserimento sociale di persone in condizione di fragilità sociale;
- 4) l'ospitalità, anche a carattere ludico e ricreativo, a categorie appartenenti alle diverse fasce deboli;
- 5) la realizzazione di attività presso le aziende agricole ai sensi degli articoli 21 e 21 bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e successive modificazioni ed integrazioni e di altre attività agricole sociali promosse dagli istituti penitenziari;

6) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativo attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;

7) ogni altra attività o servizio, quali gli orti sociali e la terapia con gli animali (pet therapy), definito nell'ambito delle linee guida dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 5;

b) per aziende agricole sociali quelle nelle quali i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, realizzano le attività agricole integrate con le azioni di cui alla lettera a) del presente comma;

c) per operatori dell'agricoltura sociale quelli che, presso le aziende agricole sociali, sono preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni;

d) per Piano delle attività agricole sociali il documento che un'azienda agricola adotta ai fini del riconoscimento di azienda agricola sociale.

Art. 3 (Aziende agricole sociali)

1. Le aziende agricole, condotte dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, possono assumere la denominazione di azienda agricola sociale quando:

- a) attuano i servizi definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera a), in accordo con le politiche vigenti in materia sociale;
- b) risulta impiegata per le attività agricole almeno mezza Unità Lavorativa Uomo (ULU) secondo i parametri stabiliti dalla Regione Liguria;
- c) le attività sociali e socio-sanitarie risultano in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola, da parte dell'imprenditore agricolo, è superiore a quello necessario per lo svolgimento dell'attività sociale distintamente rilevata.

2. Le aziende agricole per essere iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 4 presentano alla Regione Liguria un Piano delle attività agricole e sociali che definisce i soggetti coinvolti, le modalità e gli strumenti con i quali l'azienda agricola intende organizzare ed integrare specifiche attività sociali nell'ambito della propria attività aziendale. Il Piano delle attività agricole e sociali potrà essere realizzato in raccordo con le istituzioni territoriali in ambito sociale.

Art. 4 (Registro regionale delle aziende agricole sociali)

1. E' istituito il registro regionale delle aziende agricole sociali nel quale sono iscritte le aziende agricole che ne facciano richiesta e che soddisfino i criteri e gli standard previsti dalla presente legge e dalle linee guida di cui all'articolo 5.

2. L'iscrizione al registro regionale delle aziende agricole sociali è condizione indispensabile per esercitare le azioni previste dalla presente legge.

3. Il registro regionale delle aziende agricole sociali è tenuto, aggiornato e pubblicizzato presso la struttura regionale competente in materia di agricoltura sociale.

Art. 5 (Linee guida dell'agricoltura sociale)

1. La Giunta regionale approva le linee guida per l'agricoltura sociale che definiscono:

- a) i requisiti delle aziende agricole e delle relative strutture aziendali al fine della loro iscrizione nel registro regionale;
- b) i requisiti degli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
- c) le modalità per l'inserimento da parte della Regione nel registro regionale delle aziende agricole sociali;
- d) le tipologie dei servizi previsti, nonché le procedure e le modalità di riconoscimento all'esercizio dei servizi prestati;
- e) l'elenco delle attività e dei servizi non ricompresi tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
- f) le aree verdi a gestione sociale promosse da comuni o altri soggetti pubblici o privati;
- g) i requisiti di approvazione del Piano delle attività agricole sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
- h) le indicazioni per le attività di formazione di cui all'articolo 6;
- i) le modalità di controllo e di monitoraggio delle aziende agricole sociali;
- j) la tenuta e le modalità di aggiornamento del registro di cui all'articolo 4;
- k) ogni altra definizione e procedura necessaria al raggiungimento delle finalità della presente legge.

Art. 6 (Formazione per l'agricoltura sociale)

1. La Regione promuove:

- a) percorsi di formazione e di aggiornamento professionale, per lo svolgimento delle attività e dei servizi dell'agricoltura sociale, rivolti agli imprenditori agricoli, ai coadiuvanti familiari e ai lavoratori dipendenti;
- b) corsi di formazione e di aggiornamento professionale di base e professionali, anche di tipo sperimentale, per i soggetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore).

Art. 7 (Azioni di valorizzazione e di sostegno)

1. La Regione:

- a) nell'ambito delle proprie attività promozionali, valorizza e sostiene la conoscenza delle aziende agricole sociali, dei loro prodotti e dei servizi da esse offerti anche attraverso circuiti turistici compatibili nonché con gli interventi volti a sostenere la filiera corta;
- b) favorisce l'affidamento alle aziende agricole coinvolte in attività sociali dei beni pubblici nella sua disponibilità nel rispetto della legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) promuove la conoscenza dei prodotti agroalimentari provenienti dalle aziende agricole sociali anche al fine del loro impiego nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici;
- d) favorisce lo sviluppo delle aziende agricole sociali anche garantendo apposite priorità nell'ambito di graduatorie e bandi;
- e) concede in uso in via prioritaria ai soggetti che svolgono attività di agricoltura sociale i beni a destinazione agricola o forestale confiscati alla criminalità organizzata e trasferiti al patrimonio della Regione, delle province o dei comuni ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 (Strumenti e politiche di programmazione)

1. Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante:

- a) strumenti di programmazione agricola regionale, anche derivati da quanto disposto dalla vigente normativa comunitaria;
- b) politiche attive di inserimento in ambito educativo, lavorativo, sociale di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari) e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) altri programmi regionali e nazionali e, comunque, attinenti all'agricoltura sociale.

2. Le azioni previste dalla presente legge sono realizzate nell'ambito dei programmi finanziati dai fondi europei riferiti al periodo di programmazione 2014/2020.

Art. 9 (Rete delle aziende agricole sociali)

1. La Regione promuove il coordinamento tra le diverse strutture regionali interessate e tra queste e tutti i soggetti, anche a livello territoriale, coinvolti nell'agricoltura sociale attraverso la

costituzione della rete regionale delle aziende agricole sociali.

2. La rete regionale delle aziende agricole e sociali costituisce riferimento per tutte le azioni di valorizzazione e sostegno alla agricoltura sociale così come previste agli articoli 7 e 8.

3. La Regione provvede, secondo modalità e forme definite nell'ambito delle linee guida di cui all'articolo 5:

- a) ad attivare tavoli territoriali di confronto tra le diverse componenti interessate alla agricoltura sociale;
- b) a raccogliere i dati sui servizi offerti dalle aziende agricole sociali;
- c) a promuovere studi, ricerche e sperimentazioni anche attraverso diversi coinvolgimenti territoriali.

Art. 10

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 aprile 2012, n. 19 (Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa) e alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziativa di aiuto ai settori della pesca e dell'agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell'anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)))

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 4 della Lr. 19/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: ", con priorità alle aziende agricole sociali".


Art. 11 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.





Acronimi.....	4
Allegati modulistica:.....	4
Premessa.....	4
Aziende Agricole Sociali.....	5
Agricoltura Sociale: connessione e prevalenza.....	11
Le strutture aziendali.....	13
Gli operatori dell'agricoltura sociale.....	15
Il Piano delle Attività Agricole Sociali (P.A.A.S.).....	18
Avvio di un'Azienda Agricola Sociale.....	20
Il registro regionale delle aziende agricole sociali.....	23
Servizi e Attività dell'Agricoltura Sociale.....	24
EDUCAZIONE E FORMAZIONE –INCLUSIONE LAVORATIVA.....	26
PERCORSI D'INCLUSIONE SOCIALE ED ACCOGLIENZA.....	29
ATTIVITA' E TERAPIE ASSISTITE.....	32
AREE VERDI A GESTIONE SOCIALE.....	35
Il Piano dei controlli in Agricoltura Sociale.....	48
Aggiornamento delle LINEE GUIDA.....	49
La RETE dell'Agricoltura Sociale in LIGURIA.....	51
ALLEGATI.....	59

Le linee guida previste all'Art. 5 della l.r.36/2013,intendono rappresentare l'ambito di incontro comune tra due modi (agricolo & sociale) contraddistinti da proprie procedure, terminologie e prassi.



Le Linee Guida: Cosa è l'Agricoltura Sociale





- Semplificare e Uniformare
- Monitorare i processi
- Sperimentare e modificare i processi

- Fase di avvio iniziale pianificato ed a regia Regionale
- Stimolare il territorio a definire ed organizzare la propria formula di AS
- Traguardare ad una RETE dell'AS



- L'AS apre un nuovo filone organizzativo nell'ambito della multifunzionalità: ne consegue "aumento della complessità" e si richiedono "nuovi schemi interpretativi";
- L'AS richiede "professionalità" e "vocazionalità" per conciliare il business (inteso come riscontro economico sostenibile e non come speculazione) con l'etica sociale di servizio reso;
- L'AS nasce dal contesto agricolo ma prelude ad un welfare diverso. L' AGRICOLTURA esce dalla dimensione produttiva senza dimenticarla ma riproponendola in nuove logiche;
- L'AS richiede un inquadramento legislativo nazionale e comunitario per facilitare l'armonizzazione di aspetti fiscali, giuridici, finanziari ecc...

Azioni realizzate

maggio 2012	Raccolta dati e primi incontri territoriali sul tema della Agricoltura Sociale
marzo-maggio 2013	<ul style="list-style-type: none">• Viaggio studio in Toscana (Progetto MARTE+)• Giornate di incontro tra AA (n. 23 Aziende in Liguria) e Mondo del Terzo Settore• Avvio lavori di costruzione della I.r.
dicembre 2013	Approvazione I.r. 362013

Azioni previste

giugno 2014	<ul style="list-style-type: none">• Predisposizione LINEE GUIDA AS• Predisposizione PSR 2014-2020
settembre 2014	<ul style="list-style-type: none">• Approvazione LINEE GUIDA AS• Avvio procedure di iscrizione al Reg. Regionale delle AAS
dicembre 2014	Approvazione del PSR
aprile/giugno 2015	Bando / Bandi AS nella mis. 16.9 del PSR



REGOLAMENTO (UE) N. 1305/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2013 - sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio

PSR

Articolo 35 - Cooperazione

- a) progetti pilota;
- b) sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie
- c) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercializzazione di servizi turistici inerenti al turismo rurale;
- d) cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali;
- e) attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
- i) attuazione, segnatamente ad opera di associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, di strategie di sviluppo locale, diverse da quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 19, del regolamento (UE) n. 1303/2013, mirate ad una o più priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale;
- j) stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti;
- k) diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare.

Articolo 42

Gruppi di azione locale LEADER

Un Gruppo d'azione locale (**GAL**) è un partenariato che riunisce organizzazioni del settore pubblico, privato e della società civile di un territorio rurale con l'obiettivo di applicare metodi di sviluppo rurale **LEADER** I territori di intervento dei GAL possono variare da una zona con una popolazione di 5000 abitanti sino ad un'area di 150 000 abitanti.

2. I partner dei gruppi di azione locale sostenuti dal FEASR possono essere, oltre ad altri gruppi di azione locale:

- a) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione;
- b) un'associazione di partner locali pubblici e privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di una strategia di sviluppo locale.



REGIONE LIGURIA

**P. S. R.
2014-2020**

**F. S. E.
2014-2020**

**Aggregazioni
Territoriali P.P.**

**Progetto di Cooperazione
Territoriale**



Progetti di cooperazione territoriale

A) costi di costituzione, coordinamento e organizzazione della cooperazione:

- animazione, attraverso incontri, analisi dei bisogni, individuazioni delle priorità di strategia locale, elaborazioni di strategie di impresa individuali e di rete, accordi tra partner d'ambito, enucleazione obiettivi progettuali di ambito territoriale;
- selezione, inquadramento strategico - formativo ed operativo territoriale di **innovation broker** con i seguenti ruoli: analisi territoriale, reclutamento partner, analisi fabbisogni, attivazione rapporti tra i partner, attivazione rete locale, raccordo con il Programma Regionale, supporto alla predisposizione di Progetti Territoriali, etc.;
- costi per studi e ricerche (es. progettazione, studi di mercato e di fattibilità; stesura di piani aziendali o documenti equivalenti, elaborazione di strategie di sviluppo locale diverse da quella prevista all'art. 33 del reg. (UE) n. 1303/2013);
- spese di prima costituzione dell'associazione;
- costi di esercizio, che derivano dall'atto della cooperazione

B) costi connessi all'attuazione del progetto di cooperazione:

- spese di personale dipendente e consulenze/incarichi esterni, compreso rimborso spese di missione e trasferta;
- servizi esterni;
- costi di investimento (ampliamento, recupero, riqualificazione di strutture immobiliari aziendali da impiegare per le attività sociali programmate, strutturazione, qualificazione e messa in sicurezza di aree e spazi aperti da destinare alle attività sociali programmate, spese per impianti, mezzi, attrezzature e strumentazione tecnico – scientifiche);
- spese per materiale consumabile;
- spese di divulgazione e trasferimento dei risultati;
- spese di formazione, compreso attività dimostrativa, e consulenza di cui alla misura 1 e 2;
- spese generali, collegati ad investimenti materiali e amministrative;
- altri costi materiali, funzionali alla realizzazione del progetto di cooperazione.

Programma di attuazione Agricoltura Sociale in Liguria : strategie territoriali



Distretti Socio Sanitari della REGIONE LIGURIA



Regione Liguria _ Dip. Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura

Regione Liguria _ Dip. Salute e Servizi Sociali

Regione Liguria _ Commissione interdipartimentale di valutazione PAAS

Regione Liguria _ Ispettorati Agrari Provinciali

Regione Liguria _ Distretti Socio Sanitari

Comuni _ Servizi Sociali



Grazie per l'attenzione.